

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

JERVOLINO RUSSO, DOMENICO IZZO, PICCOLO, GIOVANNI BIANCHI, TUCCILLO, MASSA, CORSINI, MASELLI, SCHMID e SODA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

circa 80 famiglie di pensionati delle Ferrovie dello Stato, residenti a Napoli o nei comuni della provincia, si trovano nella seguente situazione;

in seguito alla legge n. 560 del 1993 è stata posta in vendita la casa che da lungo tempo abitano;

la società Metropolis ha assegnato un termine di 30 giorni a partire dalla data di arrivo delle raccomandate (che in questi giorni stanno giungendo agli interessati) per stipulare il contratto e di conseguenza versare l'anticipo su quanto dovuto (il 33 per cento del valore dell'immobile);

al momento del pensionamento, avvenuto nel 1993, è stata congelata l'indennità integrativa speciale che, a legislazione vigente, sarà riscossa dagli interessati nell'anno 2000;

gli interessati si sono rivolti alla società Metropolis chiedendo la possibilità di versare l'anticipo con cambiali a scadenza 2000, pari all'importo che ognuno di essi deve percepire;

la società Metropolis ha risposto negativamente, avanzando la sola possibilità di valutare il pagamento in cambiali collegandolo però alla perdita del beneficio dello sconto del 10 per cento sul valore degli immobili previsto dalla legge n. 560 del 1993 —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per evitare che il blocco della indennità integrativa speciale sulla buona uscita spettante ai pensionati delle Ferrovie dello Stato faccia, di fatto, perdere a

questi ultimi il diritto all'acquisto dell'alloggio in cui abitano. (3-02560)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono sempre più numerose le manifestazioni di protesta da parte dei cittadini dei comuni di Inverigo e di Arosio contro il dilagare della prostituzione nei centri abitati;

già da diversi anni il problema dell'invasione delle «luciole» sulle strade Novedratese e Vallassina è stato sollevato presso le competenti autorità senza però ottenere alcun riscontro;

la situazione potrebbe anche degenerare dando luogo a pattugliamenti e ronde di cittadini residenti, esasperati dal pericoloso traffico che puntualmente si verifica durante le ore notturne e fortemente preoccupati dai risvolti delinquenziali che il giro della prostituzione inevitabilmente determina —:

se non intenda assumere ogni idonea iniziativa utile a porre fine al dilagare di un fenomeno che sta creando sempre maggiori disagi per le popolazioni dei comuni di Arosio e Inverigo. (3-02561)

DE BENETTI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del tribunale per i minori di Ancona n. 239 in data 20 febbraio 1997 ha nominato un curatore speciale del minore nella persona del dottor Scalise Giorgio, direttore della clinica di malattie infettive dell'Università di Ancona, « affinché valuti l'esistenza di controindicazioni alla somministrazione dei vaccini che allo stato attuale della legislazione sono da ritenere obbligatori al minore Isacco De Bernardi di Pergola (Pesaro) riferitone al tribunale dei minori con relazione scritta in caso di accertamento di insussistenza delle controindicazioni suddette provveda affinché sia sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie »;

il decreto del tribunale per i minori di Ancona n. 430 del 20 marzo 1997 autorizzava il professor Scalise ad avvalersi dell'opera del professor Coppa, direttore della clinica pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona, che si affiancava al professor Scalise;

i genitori del piccolo Isacco richiedevano al curatore che venissero eseguite anche analisi più approfondite quali l'analisi della tipizzazione tissutale, i cui risultati venivano dagli stessi sottoposti all'esame del professor Montinari Massimo. Quest'ultimo, visitato il minore, redigeva relazione clinica — inviata al professor Scalise — nella quale, valutati gli esami immunoematologici, immunogenetici, la familiarità per patologie autoimmunitarie Hla correlate, giungeva alla conclusione « di controindicare la somministrazione dei vaccini secondo il protocollo vaccinale obbligatorio, in quanto il piccolo Isacco risulta un soggetto con *deficit* immunitario e possibilità che patologie Hla correlate possano essere slantetizzate in seguito alla somministrazione dei vaccini che agiscono direttamente sul sistema maggiore di istio-compatibilità »;

la relazione clinica dei professori Scalise e Coppa nominati curatori dal tribunale dei minorenni il 4 febbraio 1998, pur riconoscendo che « alcuni vaccini possono indurre disordini autoimmunitari » hanno, viceversa, concluso che non sussistono controindicazioni alle vaccinazioni poiché « non è noto il meccanismo »;

il decreto del tribunale dei minorenni di Ancona n. 438 del 12 marzo 1998 sulla base della relazione dei professori Scalise e Coppa sospendeva la potestà parentale limitatamente alla decisione relativa alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie disponendo che a dette vaccinazioni provvedeva l'Azienda sanitaria locale n. 3, previa verifica di eventuali incompatibilità alla stregua delle regole dell'arte medica e delle circolari in materia e nominando quale tutore ai limitati effetti di cui sopra il sindaco del comune di Pergola, incaricandolo dell'attuazione della prece-

dente statuizione avvalendosi del servizio sociale nonché dei vigili urbani;

in data 20 aprile 1998 con missiva protocollo n. 4495, il sindaco del comune di Pergola comunicava che « in data 12 marzo 1998 si darà attuazione al predetto provvedimento » e, contestualmente, invitava l'Ufficio di Polizia Urbana « a tenere a disposizione il personale necessario a prelevare il minore presso la propria abitazione e a condurlo al distretto sanitario »;

con lettera del 21 aprile 1998 inviata al sindaco e al responsabile del distretto sanitario di Pergola, i genitori chiedevano una ulteriore verifica in ossequio al disposto del tribunale dei minorenni (decreto n. 438 sub n. 5) ottenendo così un rinvio temporaneo della vaccinazione;

con ricorso al pretore di Fano, quale giudice tutelare, in data 22 aprile 1998, si chiedeva che venissero esperiti gli opportuni accertamenti medici e sanitari necessari a stabilire la presenza delle riscontrate incompatibilità alle vaccinazioni. Il pretore sospendeva momentaneamente la vaccinazione. Tuttavia con decreto del 6 maggio 1998 respingeva sostanzialmente la richiesta disponendo che « la Asl di Fano operi verificando che il minore non versi nelle condizioni di incompatibilità indicate dal tribunale per i minorenni... » senza entrare nel merito di valutazioni scientifiche già compiute dal curatore (professori Scalise e Coppa) dovrà operare verificando semplicemente che il minore non versi nelle condizioni « di eventuali incompatibilità alla stregua delle regole dell'arte medica e delle circolari in materia da intendersi come temporanee condizioni fisiche o come situazioni di fatto in presenza delle quali è sconsigliabile o vietato procedere alle vaccinazioni... » nel rispetto delle controindicazioni generali e specifiche per ogni vaccino previste dalla circolare n. 9 emessa dal Ministro della sanità il 26 marzo 1991, sia del calendario ufficiale delle vaccinazioni, senza sovrapporre le stesse per accorciare i tempi di somministrazione;

nel frattempo veniva proposto reclamo avverso il decreto n. 434 del tribunale per i minorenni avanti alla corte di appello di Ancona;

con decreto depositato in data 18 giugno 1998, la corte di appello di Ancona rigettava il ricorso ritenendo tra l'altro che «l'atteggiamento di preclusione rispetto alla effettuazione delle vaccinazioni — ove non basato su comprovate ragioni scientifiche — come nella fattispecie può rappresentare condotta pregiudizievole per gli interessi del minore »;

in data 25 maggio 1998 i genitori hanno altresì proposto istanza motivata di esonero dalle vaccinazioni alla Asl di Fano richiamando anche ampia bibliografia scientifica in merito;

con lettera del 13 giugno 1998 protocollo 1829 inviata per conoscenza anche al sindaco del comune di Pergola, il responsabile del servizio di igiene pubblica dottor Massimo Agostini, « in risposta alla nota n. 5797 del 13 maggio 1998 » comunicava che « in data 30 giugno 1998 alle ore 10 il minore De Bernardi Isacco dovrà presentarsi presso la sede del distretto sanitario di Pergola per l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie » —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza del caso così inquietante esposto in premessa;

se il Ministro della sanità non ritenga che, a fronte di pareri di medici che sconsigliavano le vaccinazioni, per possibili rischi gravi per la salute di Isacco De Bernardi, sarebbe stato opportuno sospenderle e far provvedere a ulteriori consulti e accertamenti medici;

se il Ministro di grazia e giustizia, a fronte dei diversi decreti del tribunale per i minori sopracitati, ritenga priva di motivazione e senza alcun approfondimento dei problemi la reiezione delle istanze motivate dei genitori e dei ricorsi da parte della corte di appello di Ancona e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda porre in essere;

se effettivamente la normativa vigente attribuisca al sindaco del comune di Pergola il potere di ordinare la vaccinazione consentendogli di avvalersi anche dei vigili urbani per prelevare il minore in modo coattivo. (3-02562)

PARENTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 aprile 1998, la VI sezione penale della Corte di cassazione, presieduta dal dottor Tranfo, in accoglimento del ricorso presentato dai difensori dell'onorevole Craxi, ha annullato con sentenza di rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano la sentenza di condanna n. 005303/96 del 5 giugno 1997, emessa dalla III sezione penale della stessa corte d'appello, nell'ambito del processo cosiddetto della metropolitana milanese, nei confronti del parlamentare socialista;

l'8 maggio 1998, dalla cancelleria della IV sezione della corte d'appello di Milano, su richiesta del presidente dottor Caccamo, viene inviato un fax alla VI sezione della Suprema Corte, con il quale direttamente, e violando ogni regola di procedura stabilita in applicazione all'articolo 25 della Costituzione, si chiede di « voler trasmettere gli atti relativi al processo n. R.G.A. 50303/96 C/Craxi più altri », nonostante a tale data la sentenza della VI sezione della Cassazione non fosse stata ancora depositata;

l'11 maggio 1998 prontamente la VI sezione trasmette gli atti direttamente alla IV sezione della corte d'appello di Milano, che li riceve il 16 o il 18 maggio 1998, mentre il 19 maggio il primo presidente della corte d'appello assegna il processo alla sezione presieduta dal dottor Caccamo, che lo aveva già richiesto ed ottenuto anticipatamente dalla Suprema Corte;

vieppiù la sentenza della Cassazione, relativa al processo C/Craxi più altri, è stata depositata il 18 giugno 1998 e cioè nove giorni dopo che ai difensori dell'onorevole Craxi era stato notificato l'avviso,

per mezzo del quale li si informava della fissazione dell'udienza di rinvio per il 14 luglio 1998;

è bene evidenziare che il dottor Caccamo, prima che fosse assegnatario di qualsiasi processo a carico dell'onorevole Craxi, redigendo la sentenza del processo n. 2461/94 cosiddetto Aem, nel quale l'ex leader del PSI non figurava assolutamente, espresse indebitamente giudizi negativi e sprezzanti nei confronti dello stesso Craxi;

inoltre, nonostante tale episodio avesse provocato un inevitabile contrasto tra il dottor Caccamo ed il parlamentare (peraltro di dominio pubblico), il giudizio di appello per il processo Enisai, nel quale era coinvolto l'onorevole Craxi, venne affidato proprio alla IV sezione penale, presieduta dal magistrato in questione;

nel corso di tale processo d'appello, che registrò gravi violazioni ai danni dell'imputato Craxi (puntualmente rilevate dalla Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi su aspetti di sua competenza) e la condanna dello stesso parlamentare, i difensori di Craxi eccepirono l'incompatibilità del giudice, sotto diversi profili, non ultimo quello del rancore e l'inimicizia tra il presidente Caccamo ed il parlamentare socialista. Inutile dire che l'eccezione fu respinta;

nonostante tali sconcertanti premesse, il dottor Caccamo risulta oggi assegnatario dell'ennesimo processo nei confronti dell'onorevole Craxi attraverso una procedura che si segnala per gravi violazioni a precise disposizioni di legge;

infatti, nel caso di specie, si assiste alla creazione di nuove e personali norme procedurali, in totale dispregio a quelle del codice di rito: il dottor Caccamo, presidente della IV sezione della corte d'appello di Milano, richiede ed ottiene direttamente dalla VI sezione della Cassazione l'assegnazione del processo, successivamente ratificata dal primo presidente della corte d'appello (solo allo scopo, evidentemente, di giustificare l'esistenza, posto che è lo stesso primo presidente a provvedere anticipatamente all'assegnazione);

tale autoassegnazione, peraltro, evidenzia una volta di più il grave pregiudizio alimentato e espressamente manifestato dal dottor Caccamo nei confronti dell'onorevole Craxi, di cui si erge a « giudice naturale » o meglio « giudice personale » -:

quali urgenti e concreti iniziative di natura ispettiva e disciplinare abbia adottato o intenda adottare in relazione a quanto esposto in premessa, posto che i fatti elencati, se rispondenti al vero, configurerebbero, nei confronti dei magistrati menzionati, gravi e consistenti responsabilità quanto meno disciplinari, oltre che vere e proprie intenzionali violazioni della Costituzione e di leggi dello Stato, che determinano, nel caso di specie, la violazione del diritto dell'imputato Craxi a subire un processo giusto, di fronte ad un giudice, preconstituito attraverso meccanismi asettici che ne assicurino l'imparzialità e la terzietà, in ossequio al principio del giudice naturale preconstituito per legge e sancito dall'articolo 25 della Costituzione.
(3-02563)

BORGHEZIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere:

se lo stesso, nel corso della visita ufficiale svolta il 25 giugno 1998 alla sede del Sovrano Militare Ordine di Malta - nella quale è stato insignito di un'alta onorificenza da parte dello stesso - abbia avuto occasione di fare il punto sulla delicata e grave questione riguardante l'enorme esposizione dell'Acismom, organismo dipendente dall'Ordine di Malta, operante nel settore sanitario, verso l'INPS, con cui ha accumulato un debito complessivo di circa 50 miliardi per contributi dovuti e non versati o solo parzialmente versati -:

se risponda al vero che l'attuale Ministro del lavoro e previdenza sociale appartenga all'ordine di Malta;

se risponda al vero che molti ufficiali superiori della Guardia di finanza appartengano all'Ordine di Malta. (3-02564)